

## STATUTO

### Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "L'albero di cuori".

### Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Borgofranco d'Ivrea, via della Coppa, n. 10.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie nell'ambito del Canavese.

### Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

### Art. 4 - Scopo e finalità

Lo scopo dell'Associazione è quello della solidarietà sociale nella sua ampia accezione, in essa comprendendo, tra l'altro, la beneficenza attuata in comune nelle più varie forme, l'istruzione, la formazione, la tutela delle cose di interesse storico e artistico, della natura e dell'ambiente, la promozione della cultura e dell'arte, la ricerca scientifica di particolare interesse sociale; il tutto senza vincoli di indirizzi politici o confessionali e senza vincoli di dipendenza da strutture organizzative esterne, delle quali, peraltro, l'Associazione potrà anche avvalersi, con apposite convenzioni, per la realizzazione di singole iniziative.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La decisione su ogni singola iniziativa, pur venendo formalizzata in deliberazione assembleare, dovrà essere l'espressione di una libera scelta fatta e accettata dagli Associati in spirito di totale comunione. A tale fine le scelte delle iniziative saranno precedute dalla massima consultazione possibile tra gli Associati e nel rispetto assoluto delle opinioni di ognuno.

La struttura associativa disciplinata dal presente statuto è ritenuta dai sottoscrittori dell'atto costitutivo mezzo idoneo per raggiungere, oltre a quelle propriamente connesse allo scopo dell'Associazione, anche le seguenti finalità: dare maggiore efficacia alle iniziative di solidarietà sociale fin qui attuate in forma libera; rafforzare lo spirito di solidarietà verso i destinatari delle iniziative e in particolare di quelle di beneficenza; confermare tra loro ed estendere ai futuri associati, la solidale amicizia maturata, nel tempo decorso, per effetto dell'appartenenza a un gruppo che, nato sul carro da getto "Imperatori" del Carnevale d'Ivrea, è poi stato capace, senza dimenticare la propria origine, di esprimere, inventare, scoprire con fantasia e generosità, liberamente e spontaneamente, di volta in volta, il modo di fare il bene

inteso anche come atto morale e di perfezionamento di se stessi quali uomini e quali uomini civili.

Gli Associati sottoscrittori dell'atto costitutivo conferiscono nella Associazione, come un ideale patrimonio, lo spirito genuino del loro gruppo quale è testimoniato dalle iniziative già da loro realizzate, che così si individuano:

- Imperatori per Ikonda - obiettivo raggiunto: ecografo per ospedale della Missione.

- Imperatori e CasaInsieme - obiettivo raggiunto: acquisto dell'arredamento di alcune stanze dell'Hospice a Villa Sclopis di Salerano.

- Imperatori per i bambini - obiettivo raggiunto: acquisto di giochi fruibili anche dai bambini diversamente abili per integrare il parco giochi nei giardini di Lungo Dora a Ivrea, unitamente alla costituzione di una "borsa lavoro" a favore di un ragazzo svantaggiato, indicato dalla cooperativa Alce Blu, incaricato della manutenzione dei giochi durante il primo anno.

- Imperatori per l'Alzheimer Café - obiettivo raggiunto: concorso nel finanziamento per la realizzazione di un locale di incontro vicino all'Hospice di Villa Sclopis a Salerano per persone colpite dal morbo di Alzheimer e per i loro parenti.

- Imperatori e Ikonda Pharmacy - obiettivo raggiunto: acquisto di una macchina sterilizzatrice per la farmacia dell'ospedale della missione di Ikonda e di scaffalature per la stessa farmacia.

- Borsa di studio per Boniface - obiettivo raggiunto: laurea in medicina di uno studente del Tanzania, ora ancora supportato nella specializzazione.

- Adozione a distanza di un bambino e di una bambina in due orfanotrofi del Tanzania (impegno assunto da un anno e da sostenere annualmente).

#### Art. 5 - Ammissione degli Associati

Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e le persone fisiche pienamente capaci di agire la cui domanda di ammissione venga accolta dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione devono essere dichiarati l'accettazione senza riserve dello Statuto dell'Associazione e l'impegno a concorrere nella realizzazione dello scopo.

#### Art. 6 Diritti degli Associati

Gli Associati hanno diritto:

- di eleggere in Assemblea il Consiglio Direttivo e il Presidente;

- di essere eletti a tutte le cariche sociali;

- di partecipare con diritto di voto a tutte le riunioni assembleari qualunque ne sia l'ordine del giorno;

- di votare tutti soltanto con un voto a testa;

- di conoscere i programmi e i mezzi con i quali verranno attuati lo scopo sociale e le eventuali attività direttamente ad esso connesse;

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di prendere visione dei bilanci, rendiconti, verbali di deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo e della contabilità.

#### Art. 7 - Doveri degli Associati

Gli Associati hanno gli obblighi:

a) di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

b) di versare le quote associative stabilite dall'Assemblea;

c) di concorrere all'attuazione delle iniziative sociali; ciascuno, peraltro, nei modi e con i mezzi che liberamente ritiene, e così con prestazioni d'opera, denaro, etc.;

d) di mantenere un comportamento verso gli altri Associati e all'esterno dell'Associazione improntato all'assoluta correttezza e conforme alle finalità dell'Associazione.

#### Art. 8 - Durata e cessazione del rapporto associativo - esclusione dell'Associato

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Associazione.

Il rapporto associativo cessa:

a) per decesso dell'Associato.

b) per recesso dell'Associato, da comunicare con dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è libero.

c) per decadenza, pronunciata dal Consiglio Direttivo, in conseguenza dell'ingiustificato mancato versamento della quota associativa, dopo due solleciti da parte del Consiglio stesso.

d) per esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- persistente e deliberata violazione di obblighi statutari, o regolamentari, o deliberati dall'Assemblea;

- inadempimento di obblighi assunti verso l'Associazione, tale da pregiudicare l'attuazione di iniziative già deliberate;

- comportamento interamente difforme da quello richiesto alla lettera d) dell'articolo 7.

Prima di deliberare l'esclusione, il Consiglio Direttivo deve chiedere all'Associato interessato di presentare le proprie giustificazioni, concedendogli, a tal fine, il termine di trenta giorni.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo devono essere comunicati all'Associato interessato, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso all'Assemblea indirizzandolo con raccomandata al Presidente.

L'Associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sulle quote e

contributi versati e, in generale, sul patrimonio dell'Associazione.

#### Art. 9 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione eventualmente stabilito nell'atto costitutivo o da deliberazioni assembleari;
- dai beni mobili e immobili acquisiti con tale specifica destinazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con tale specifica destinazione;
- da erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati a incremento del patrimonio.

#### Art. 10 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli Associati;
- contributi di Associati, di privati, di enti pubblici e privati, di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

#### Art. 11 - Quote e contributi degli Associati. Utili e avanzi di gestione.

Le quote di partecipazione degli Associati non sono rivalutabili e non sono trasferibili ad alcun titolo, né tra vivi né per causa di morte.

In nessun caso sono ammessi rimborsi di quote o di contributi versati.

Le restituzioni delle somme che gli Associati, i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e gli Associati incaricati di speciali compiti dagli organi sociali spendessero per conto dell'Associazione avvengono a fronte di idonea documentazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, salve le imposizioni di legge.

#### Art. 12 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- 1°) l'Assemblea;
- 2°) il Consiglio Direttivo;
- 3°) il Presidente;
- 4°) il Vice Presidente.

#### Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e vi partecipano con diritto di voto tutti gli Associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta un terzo degli Associati.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purchè in Piemonte o in Valle d'Aosta, mediante avviso da far pervenire agli Associati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione (tre in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo che ne provi la ricezione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'ordine del giorno; deve anche contenere la previsione della seconda convocazione, che non può essere fissata per lo stesso giorno della prima, ma non più tardi di dieci giorni.

L'Assemblea è validamente costituita, salvo quanto stabilito ai commi sesto e settimo, con l'intervento di persona o per delega, di almeno la metà degli Associati in prima convocazione e di qualunque ne sia il numero in seconda convocazione. Tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo quanto disposto al settimo comma.

L'Assemblea chiamata a deliberare su modificazioni dello Statuto è validamente costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, con l'intervento di persona o per delega di almeno tre quarti degli Associati. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea chiamata a deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le devoluzioni del patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio e, occorrendo, per la nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio;
- alla nomina, scegliendoli tra gli Associati e determinando il numero a norma del primo comma dell'articolo 14, dei membri del Consiglio Direttivo e, tra questi, del Presidente;
- alle singole iniziative dell'Associazione;
- all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio;
- a ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte per riassunto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza; quest'ultimo è nominato, di volta in volta, dall'Assemblea.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto.

Ogni Associato può farsi rappresentare da un altro

Associato. Tuttavia nessun Associato può rappresentare più di altri due Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; se manca anche quest'ultimo, l'Assemblea nomina il suo presidente tra i presenti.

#### Art. 14 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a sette membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli con propria deliberazione, purchè la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea. I membri cooptati restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati o provvedere alla nomina di nuovi soggetti in loro sostituzione, i quali cessano allo scadere del mandato del Consiglio in carica al momento della loro nomina.

Se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purchè in Piemonte o in Valle d'Aosta, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere fatto pervenire a tutti i Consiglieri, almeno otto giorni (tre in caso di urgenza) prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo che ne provi la ricezione.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo provvede a organizzare e ad attuare le iniziative dell'Associazione; a eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; a provvedere per il funzionamento dell'Associazione; a predisporre eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; a proporre all'approvazione dell'Assemblea progetti di iniziative rientranti nello scopo sociale. Nomina al proprio interno il Tesoriere, definendone poteri e compiti. Può delegare parte dei suoi poteri, fissandone i limiti, a uno o più dei suoi membri; può affidare incarichi ad Associati o a terzi, specificandone i compiti.

Il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il progetto di bilancio è messo a disposizione degli Associati con anticipo di quindici giorni rispetto alla data per la quale è convocata l'Assemblea che lo deve approvare.

#### Art. 15 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea; il Vice Presidente dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fanno parte.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; convoca, su delibera del Consiglio Direttivo, l'Assemblea e la presiede; convoca il Consiglio Direttivo; regola lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente ha gli stessi poteri e compiti del Presidente, ma in via soltanto vicaria nel caso di sua assenza o impedimento opportunamente dimostrati.

#### Art. 16 - Gratuità degli incarichi e delle cariche

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono assunti, esercitati ed eseguiti gratuitamente. Sono soggetti alla presente disposizione il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i Consiglieri delegati, gli Associati che siano incaricati di speciale compiti dagli Organi sociali.

#### Art. 17 - Esercizio sociale - bilancio

L'esercizio sociale è annuale e inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Il bilancio deve essere annualmente approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

La presentazione all'Assemblea di progetti di iniziative deve avvenire nei tempi necessari per l'acquisizione di dati idonei a confrontare la situazione finanziaria ed economica dell'Associazione con gli oneri delle iniziative stesse.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### Art. 18 - Scioglimento, liquidazione, devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con la maggioranza di cui al settimo comma dell'art. 13, dall'Assemblea degli Associati, che deve nominare uno o più

liquidatori, anche scegliendoli tra gli Associati, e che ne stabilisce i poteri.

L'Associazione ha l'obbligo, in caso di scioglimento per qualunque causa, di devolvere il patrimonio residuo dalla liquidazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge.